

Richieste di chiarimento inerenti il Bando per la concessione di contributi per la gestione di Comunità di accoglienza e di interventi di Abitare accompagnato adulti.

Con riferimento al bando per la concessione di contributi per la gestione di Comunità di accoglienza e di interventi di Abitare accompagnato adulti, si formulano le seguenti richieste di chiarimento:

Housing temporaneo

- All'art.13, co.4 del bando si specifica che per gli utenti provenienti da fuori Provincia "si applica una retta giornaliera definita in euro 25,00 per gli interventi di abitare accompagnato ad alta protezione e Housing temporaneo ...":

- tale retta è da intendersi anche per i 4 posti di Housing temporaneo in dimissione protetta? O l'importo di 25,00 euro è riferito alla sola eventuale accoglienza di utenti provenienti da fuori Provincia da ospitare nei 15 posti di Housing temporaneo "normale"?

La retta fissata vale per tutti gli interventi di Abitare accompagnato, incluso il servizio di dimissioni protette.

- con la locuzione "Il Soggetto Gestore addebita all'ente pubblico territorialmente competente l'eventuale accoglienza di utenti da fuori Provincia..." si intende che i 25,00 euro di retta giornaliera debbano essere richiesti al servizio sociale (o simile), esterno alla Provincia Autonoma di Trento, da cui proviene l'utente da accogliere? Se è così, come può l'ente gestore richiedere un "contributo" ad un ente pubblico col quale non ha nessun accordo? Sulla base di quale protocollo/convenzione? Con quali modalità rendicontuali?

La disciplina prevista all'articolo 13 comma 4 deve essere applicata nel caso di eventuale accoglienza su invio del Ente pubblico territorialmente competente, per un periodo superiore ai 5 giorni, di persone aventi la residenza fuori dal territorio provinciale. In questi casi dovrà essere disciplinata da parte del Soggetto gestore un accordo con il servizio sociale inviante volto alla presa in carico e all'assunzione dei relativi oneri.

Si ricorda in ogni caso che l'eventuale accoglienza di persone provenienti da fuori provincia, può avvenire nelle condizioni previste dall'articolo 10 comma 3.

- All'art. 24, co.5 del bando si legge "L'importo annuo di contributo per ciascun posto è pari ad euro 3.500 per i 15 posti di housing temporaneo e di euro 4.375 per i 4 posti di housing temporaneo in dimissione protetta, parametrati al periodo di effettiva accoglienza": mancando due elementi fondanti per determinare la sostenibilità economico/gestionale dell'intervento, ovvero la mancata esplicitazione del fabbisogno che si intende coprire e l'assenza della durata media dell'accoglienza che viene richiesta, solleviamo forti perplessità riguardo all'opportunità di poter gestire l'intervento di housing temporaneo così pensato in termini di budget (a retta). Considerati infatti i costi generali (utenze, pulizie, manutenzioni, spese per vitto, altre spese per attività di assistenza) e del personale dipendente necessario a garantire quanto richiesto (ipotesi di 2 operatori a 19 h/sett) si configura un costo che può essere coperto solo con una occupazione per tutto l'anno dei 15+4 posti previsti, eventualità questa che non può essere garantita a priori e che quindi va a cozzare con la logica stessa del finanziamento "a retta". Per non parlare del problema costituito dall'indefinitezza dei 4 posti in dimissione protetta da un punto di vista delle caratteristiche che questi 4 ospiti possono avere e della conseguente risposta necessaria in termini

progettuali: chi devo assumere per quanto tempo? E se poi non vi è la necessità di dare risposta ad ospiti in dimissione protetta dove impiego e come posso pagare questa risorsa aggiuntiva?

Si precisa che il finanziamento previsto avviene tramite la forma del contributo a rimborso delle spese effettivamente sostenute. Il parametro a "posto letto" è stato adottato unicamente al fine della determinazione dell'ammontare massimo del contributo concedibile, e non in termini di retta.

Si specifica che la frase "parametrati al periodo di effettiva accoglienza" indicata all'articolo 24 comma 5, è riferita esclusivamente ai 4 posti di Housing temporaneo in dimissione protetta.

Si precisa in ogni caso che la realizzazione del progetto complessivo di Housing temporaneo avverrà in base alle modalità e tempistiche stabilite dalla Provincia, tenuto conto delle prescrizioni contenute nel progetto finanziato a valere sull'Avviso 1/2022 del PNRR Missione 5, Linea 1.3.1.